

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL

LAZIO - ROMA

RICORSO

.- per il signor **ALESSIO BIRINDELLI** (C.F. BRN LSS 84H28 G702L) nato a Pisa il 28.6.1984 ed ivi residente in Via Nicola Pisano n. 8 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Giovannelli del Foro di Pisa (C.F. GVN LRT 61P20 G702O) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Riccardo Tagliaferri (C.F. TGL RCR 72P18 G702D) in 00122 Roma Via Bisagno 14, giusta mandato a margine del presente atto.

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e/o comunicazioni al numero fax 050/9711108 od agli indirizzi pec:
alberto.giovannelli@pecordineavvocatipisa.it
riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it ;

contro

. - il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del suo Ministro *pro tempore*;

e nei confronti

.- del signor **TIZIANO STEGAGNO**, nato a Bologna il 29.10.1996 e residente in Pianoro Via Padre Marella n. 1;

per l'annullamento, previa sospensione:

Delego l'Avv. **Alberto Giovannelli** a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento in ogni sua fase e grado, espressamente conferendogli ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di farsi sostituire in udienza, chiamare in causa terzi, eleggere domicilio, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanze, proporre opposizioni e resistere, presentare ricorsi, transigere e conciliare, resistere nelle opposizioni, proporre appello, procedere alla fase esecutiva, sia immobiliare che mobiliare anche presso terzi e quant'altro occorrer possa, con espressa preventiva ratifica di ogni suo atto. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Riccardo Tagliaferri in Roma Via Bisagno n. 14


f.to
Alessio Birindelli

E' autentica


f.to
Avv. Alberto Giovannelli

. - in parte qua, della Graduatoria Generale di merito del concorso a 250 posti di VV. F bandito con D.M. n. 676 del 18.10.2016 nella parte in cui il signor Alessio Birindelli risulta collocato al numero 3186 con un punteggio pari ad 81,1875 (e non già al posto n. 1051 acquisito precedentemente con il punteggio di 89,1875);

. - della nota in data 22.1.2019 prot. 863 (ricevuta il 28.1.2019) del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per gli Affari Generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso. Ufficio per la gestione dei concorsi di accesso, recante *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”* con la quale è stata riportata la comunicazione della Commissione esaminatrice pervenuta in data 21.1.2019 per la quale il titolo di studio *“risulta essere un diploma scientifico biologico, considerato che detto diploma non è stato ritenuto attinente alla attività del Vigile del fuoco, si prega di modificare la graduatoria di merito già trasmessa, sottraendo al sig. BIRINDELLI gli 8 punti erroneamente attribuiti per il titolo di studio “ dando quindi atto che “ Si provvederà, pertanto alla rettifica nella graduatoria del concorso in questione”.*

. - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorchè non cognito, ivi incluso il

parere espresso dalla Commissione esaminatrice nominata con Decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'Interno 18.9.2008 n. 163;

FATTO

Con apposito Bando di Concorso del 18 ottobre 2016 il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile D.M. n. 676 ha indetto “ *un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ...*”

Le fasi di partecipazione prevedono una “prova preselettiva” superata la quale il candidato posizionatosi nei primi 5.000 posti sarebbe stato ammesso alla successiva prova d'esame.

L'art 7 del Bando recante “*Prove d'esame e Valutazione dei titoli*” dispone quindi che “ *... le prove d'esame sono costituite da una prova motorio- attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli*”

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

a) prova motorio – attitudinale ... 50 punti

b) colloquio 35 punti

c) titoli 15 punti”

Per quanto particolarmente rileva in queste sede lo stesso articolo 7 del Bando dispone poi che “ *I candidati che hanno superato entrambe le prove d’esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.*

I titoli valutabili sono indicati nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando.

Sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui al citato allegato C, conseguiti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226.

Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all’allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88 e la tabella di confluenza di cui all’allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87.

Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 22 maggio 1997.

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione”

Il richiamato Allegato C del Bando prevede quindi, quanto ai titoli di studio per i *“percorsi quinquennali di scuola superiore di II grado”* di durata di 5 anni sia per i Diplomi di Istruzione tecnica che per quelli di istruzione professionale con un *“indirizzo attinente alle attività tecnico operative del C.N.VV.F “* l’attribuzione di 8 punti, laddove nello stesso allegato C è specificato che tra i percorsi ritenuti *“attinenti”* sono ricompresi per i diplomi di istruzione tecnica *“Chimica, materiali e biotecnologie”*.

All’esito delle prove sarebbe stata quindi pubblicata la graduatoria finale del concorso *“ ... sommando le votazioni conseguite nella prova motorio – attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli...”*.

Al concorso *de quo* ha presentato la propria domanda di partecipazione l’odierno ricorrente, signor Alessio Birindelli il quale ha corredato la stessa con l’esplicitazione dei requisiti e dei titoli posseduti, quali in particolare il titolo di studio di istruzione superiore acquisito il 1.7.2005 presso l’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore “E Santoni”

di Pisa con indirizzo chimica, materiale e biotecnologie ove dopo il 2010 è confluito il Diploma con indirizzo “*Scientifico Biologico*” conseguito dallo stesso signor Birindelli.

All’esito delle prove, tutte brillantemente superate, il ricorrente è stato inserito nell’apposito graduatoria concorsuale pubblicata in data 14.11.2018 nella posizione numero **1051** per effetto di una valutazione di così articolata: prove fisiche punti 49,6875; prove orali 31,5; titoli punti 8.

La collocazione in graduatoria in tale posizione, avrebbe quindi consentito al signor Birindelli di potere essere rapidamente essere chiamato per l’ammissione al corso per effetto del progressivo scorrimento dei posti, operato dal Dipartimento.

Del tutto inaspettatamente quindi il ricorrente, in data 28.1.2019 si è visto recapitare la nota del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in questa sede impugnata, dalla quale risulta che la Commissione esaminatrice operando un vero e proprio ripensamento (*rectius: revirement*) ha ritenuto di “*sottrarre*” al medesimo “*... gli 8 punti erroneamente attribuiti per i titoli di studio*” sull’erroneo presupposto che il diploma conseguito presso l’Istituto Tecnico Santoni, non sarebbe risultato “attinente” alle attività del Vigile del Fuoco, così da giustificare la rettifica della graduatoria.

In conseguenza di tale determinazione, il signor Alessio Birindelli si vede adesso collocato nella posizione n. **3186** con un punteggio complessivo pari a 81,1875 essendo stati espunti gli 8 punti afferenti il titolo di studio posseduto.

Gli atti in questa sede impugnati, *sub specie* la determina della Commissione esaminatrice e la graduatoria concorsuale nella parte in cui il ricorrente è collocato al posto n. 3186 anziché nella posizione n. 1051 risultano pertanto illegittimi e tali da essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sul rito

Preliminarmente occorre osservare come trattandosi della impugnazione, sia pure *in parte qua*, di una graduatoria concorsuale pubblica, pare opportuno procedere con la notifica del presente ricorso ad uno dei candidati collocati in posizione immediatamente successiva a quella originariamente detenuta dal signor Birindelli ed a cui lo stesso ricorrente aspira a riessere collocato all'esito del presente giudizio.

Pur trattandosi di un concorso con elevato numero di soggetti ritenuti idonei (5.000) e con un auspicabile elevato numero di ammessi al corso di formazione e quindi alla successiva assunzione, nessun diretto pregiudizio viene ad

essere arrecato ai candidati che con l'accoglimento del ricorso si vedrebbero "scavalcati" dal signor Bendinelli con conseguente arretramento di un (solo) posto nella graduatoria finale.

Al fine tuttavia di evitare possibili eccezioni di inammissibilità viene quindi effettuata la notifica al signor **TIZIANO STEGAGNO**, nato a Bologna il 29.10.1996 e residente in Pianoro Via Padre Marella n. 1 che risulta collocato nella originaria graduatoria alla posizione n. 1055.

Nel merito

I. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 8 comma 1 del D.P.R 15 marzo 2010 n. 88 in relazione all'allegato D. Eccesso di potere e violazione dell'art. 7 del Bando e dell'allegato C. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, errore e difetto nei presupposti.

Come sopra richiamato, il Bando di concorso prevede espressamente, quanto alla valutazione dei titoli, che quelli valutabili sono indicati nell'allegato C) laddove, per quanto qui di interesse, è disposto che danno diritto all'attribuzione di 8 punti, i diplomi di istruzione secondaria di II grado con percorso quinquennale presso istituti tecnici in "chimica, materiali e biotecnologie" ritenuti acquisiti in materie attinenti con l'attività di Vigile del Fuoco.

L'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica (cui ovviamente si è ispirato l'allegato C del Bando di concorso) dispone letteralmente che "... Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D). Per la confluenza dei percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'allegato D) si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'Istruzione e della ricerca".

L'allegato D richiamato, recante espressamente "Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente (art.8 comma 1)" dispone che gli Istituti Tecnici del previgente ordinamento con "indirizzo Sperimentale" confluiscono nel nuovo ordinamento nel più ampio indirizzo di "Chimica, Materiali e Biotecnologie" ove è prevista anche l'articolazione in Biotecnologie sanitarie.

Utilizzando altresì l'allegato C del D.P.R. anch'esso richiamato, si evince che il diplomato in "Chimica, Materiali e Biotecnologie" ha competenze specifiche nel campo "dei materiali, delle analisi strumentali chimico biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico....".

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "Chimica e materiali" "*Biotechnologie ambientali*" e "*Biotechnologie sanitarie*" nelle quali il profilo viene orientato e declinato.

Ciò detto, nella fattispecie in esame il ricorrente signor Alessio Birindelli risulta in possesso del Diploma conseguito presso l'Istituto Tecnico Superiore "E Santoni" di Pisa nel corso di studio quinquennale "Scientifico biologico".

Corso di studio che secondo la tabella richiamata dal DPR 88/2010 è confluito nell'indirizzo "*Chimica, materiali e biotechnologie*" con articolazione "*Biotechnologie sanitarie*".

In altre parole: il diploma di istruzione secondaria superiore, nel percorso sperimentale "Scientifico biologico" è confluito integralmente nel percorso di studio "Biotechnologie sanitarie" con indirizzo "Chimica, Materiali e Biotechnologie" che costituisce a tenore dell'allegato C del Bando, una materia attinente, tale da consentire l'attribuzione di 8 punti per tale titolo di studio.

Né potrebbe essere altrimenti poiché in calce allo specchietto contenuto nell'allegato C è previsto che sono valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti, conseguiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 226 del 2005.

Non è dato pertanto capire come avrebbe potuto essere valutato il Diploma conseguito dal signor Bendinelli che ha acquisito detto titolo entro la data indicata (prima

del D.Lgs 226/2005) e che è quindi in possesso di un titolo che non può che essere confluito in uno di quelli indicati nelle tabelle del DPR 88/2010 che ha ricondotto nell'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie i precedenti indirizzi presso gli istituti tecnici con percorsi anche sperimentali in ambito (*rectius*: in articolazione) "*Biotecnologie sanitarie*".

Del resto che questo sia il titolo di studio corrispondente a quanto qui affermato, ovvero quello confluito secondo il nuovo ordinamento nell'indirizzo di "*Chimica, materiali e biotecnologie*", con articolazione in "*Biotecnologie sanitarie*", si evince anche dalla rappresentazione data dall'Istituto Santoni in questione, nella scheda rappresentativa del corso di studi, laddove si evidenzia che il percorso di studi quinquennale acquisito presso detto istituto corrisponde a "*Biotecnologie sanitarie*" appartenenti all'indirizzo "*C6 Chimica Materiali e Biotecnologie*".

Ecco così attestata la perfetta corrispondenza del titolo di studio posseduto dal signor Birindelli, pienamente corrispondente a quanto previsto nell'allegato C del Bando di gara, con il conseguente diritto al riconoscimento di 8 punti per il titolo di studio e da qui l'erroneità della

valutazione espressa “in seconda battuta” dalla Commissione di gara.

II. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 3 l.241/90 per difetto e carenza di motivazione e degli artt. 7 e 8 l.241/90. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, errore e difetto nei presupposti, sotto ulteriore profilo. **Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per violazione del principio del contrarius actus.**

Come sopra descritto la Commissione di gara ha in un primo momento correttamente riconosciuto l'attinenza del titolo di studio di istruzione secondaria posseduto dal signor Birindelli alle attività dei Vigili del Fuoco, salvo poi procedere ad un riesame della posizione del medesimo, giungendo alla apodittica affermazione “... *Il titolo di studio risulta essere un diploma scientifico biologico (come tale) non ritenuto attinente*”

Il tutto senza neppure essere preceduto da un necessario avviso da inviare all'interessato e senza neppure alcuna adeguata motivazione in base alla quale potere giudicare il ragionamento svolto in tale sede.

Se solo l'inopportuno ed improprio “riesame” fosse stato anticipato dall'avviso inviato al ricorrente, ciò avrebbe permesso a quest'ultimo di addurre e produrre elementi

documentali ed informazioni attestanti l'attinenza del titolo e l'errore "in fieri" compiuto dalla Commissione.

In ultimo producendo le attestazioni dell'Istituto Santoni sopra richiamate dalle quali emerge chiaramente l'indirizzo formativo svolto dall'Istituto, quale quello indicato di *"Indirizzo C6 Chimica Materiali e Biotecnologie"* .

Da questo quadro di sintesi emerge così evidentemente la assoluta illogicità della determinazione compiuta dalla amministrazione, del suo *modus operandi* e della assoluta carenza di elementi motivazionali da utilizzare quantomeno come "indicatori" della decisione assunta dalla Commissione di gara.

Motivazione che oltretutto, nel caso in esame, si sarebbe resa ancor più necessaria in quanto la stessa commissione avrebbe dovuto fornire adeguati elementi giustificativi di un tale ripensamento a fronte di una precedente valutazione positiva operata per il signor Bendinelli.

Vale solo ricordare come *"... L'esercizio discrezionale del potere di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo ... non esime la Pubblica Amministrazione dall'obbligo di motivare l'adozione del "contrarius actus" fornendo adeguata dimostrazione circa l'inequivoca sussistenza di un pubblico interesse concreto ed attuale la cui tutela implica la prevalenza di quest'ultimo sul*

consolidato affidamento che il soggetto aggiudicatario ripone nella conservazione degli effetti favorevoli del provvedimento rimosso” (Cfr. ex multis Cons. Stato V, 19.6.2006 n. 3576) .

Come dato vedere nella specie, nulla di quanto richiesto è stato posto in essere dalla amministrazione e per essa dalla Commissione che ha omesso ogni comunicazione e giustificazione del nuovo opinamento assunto in relazione al titolo di studio del signor Birindelli.

III. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 1 e 3 l. 241/1990 per carenza, perplessità ed apoditticità della motivazione. Violazione del giusto procedimento amministrativo. Eccesso di potere e violazione dei principi in tema di tutela del legittimo affidamento; eccesso di potere per difetto ed errore sui presupposti, travisamento, difetto ed errore nell’istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste.

Oltretutto, la chiave di lettura fatta propria dalla Commissione di gara, che come detto non trova giustificazione alcuna, si lega a tutto concedere ad una ipotetica impostazione meramente formalistica posto che le materie oggetto di studio e del corso quinquennale frequentato con successo dal signor Birindelli sono in tutto e per tutto riconducibili a quelle strettamente attinenti con l’attività di Vigile del Fuoco.

Del resto utilizzando come criterio guida, e non potrebbe essere altrimenti, i dati estrapolabili dall'Allegato D del D.P.R. 88/2010 afferente la *“Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente (articolo 8, comma 1)”* si evince che in ogni caso *“Per quanto riguarda le articolazioni del settore tecnologico Le biotecnologie sanitarie La confluenza è determinata sulla base della prevalente corrispondenza della discipline che si riferiscono all'articolazione, contenute nell'allegato C del presente regolamento ...”* laddove è disposto quanto all'indirizzo C6 *“Chimica, Materiali e Biotecnologie”* che il diplomato in tali discipline ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico – biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali negli ambiti chimico, merceologico ed altro e, soprattutto, che nell'indirizzo in questione, sono previste le articolazioni *“Chimica e materiali”* *“Biotecnologie ambientali”* e *“Biotecnologie sanitarie”* nelle quali il profilo viene orientato.

Il tutto perfettamente coincidente con il titolo di studio acquisito dal ricorrente in un istituto tecnico che adesso adotta proprio il surrichiamato profilo *“C6 – Indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”* ovvero quello fatto proprio dall'Istituto Santoni di Pisa.

Se solo i membri della commissione avessero fatto una più accurata valutazione ed istruttoria (posto che in

qualche misura questa sia stata realizzata) ne sarebbe discesa evidentemente una ben diversa conclusione, dal momento che sotto ogni profilo, in specie quello “sostanziale” si può evincere che il signor Alessio Birindelli ha frequentato ed acquisito il diploma di istruzione superiore di II grado (di durata quinquennale) in un settore disciplinare perfettamente attinente con le materie oggetto dell’attività del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il titolo di studio in possesso del signor Alessio Birindelli è pertanto a tutti gli effetti Attinente come richiesto nel Bando di concorso e, conseguentemente, lo stesso ha diritto a vedersi assegnare 8 punti e modificare la propria posizione nella graduatoria di merito.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

Discende il *fumus* dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, questo è reso evidente dalla circostanza che il Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco - sta per procedere al Piano assunzionale dei concorrenti con una prevedibile chiamata a visita ed al corso di formazione per le prime 750 unità; quindi il giusto collocamento in graduatoria del ricorrente è necessario nell’immediatezza per consentire al medesimo di potere essere chiamato a visita ed ammesso al corso formativo, tenuto conto che oltretutto lo stesso ricorrente ha due figli a carico.

Pertanto la sospensione del provvedimento assunto dalla Commissione di gara (qui impugnato) al fine della giusta collocazione del signor Bendinelli, sia pur con riserva, al corretto posto in graduatoria, sono gli unici strumenti in grado di garantire una effettività di tutela al medesimo, senza oltretutto apportare alcun disagio e/o pregiudizio per l'interesse pubblico che non verrebbe in alcun modo condizionato con il solo dovuto posizionamento del signor Birindelli nella graduatoria di merito.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale accogliere il ricorso in epigrafe e per l'effetto annullare, previa sospensione, nei limiti indicati, gli atti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio ed ogni altra conseguente pronuncia

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e come tale assoggettato al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00

Pisa / Roma, 8 marzo 2019

Avv. Alberto Giovannelli



RELAZIONE DI NOTIFICA **ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994**

Io sottoscritto Avv. Alberto Giovannelli (C.F. GVNLR61P20G702O), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore del sig. Alessio Birindelli (C.F. BRNLSS84H28G702L), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Birindelli c Ministero dell'Interno - Tiziano Stegagno a:**

- **MINISTERO DEGLI INTERNI in persona del Suo Ministro pro tempore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,** all'indirizzo PEC **roma@mailcert.avvocaturastato.it** estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **alberto.giovannelli@pecordineavvocatipisa.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ATTESTO

- ai sensi dell'art. 3-bis L 53-1994, che l'allegato file [RICORSO TAR LAZIO.pdf.p7m](#) ("ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Birindelli c Ministero dell'Interno - Tiziano Stegagno") è copia conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Pisa, 13 marzo 2019

F.to digitalmente da
Avv. Alberto Giovannelli

Data: 13 marzo 2019, 18:52:31
Da: ALBERTO GIOVANNELLI <alberto.giovannelli@pecordineavvocatipisa.it>
A: roma@mailcert.avvocaturastato.it
Oggetto: Notifica ai sensi dell'art 3 bis L.53/1994
Allegati: relata - 2019-03-13T183723.037.pdf.p7m (14.8 KB)
RICORSO TAR LAZIO.pdf.p7m (983.7 KB)

Vedasi quanto in allegato.

Distinti saluti.

Avv. Alberto Giovannelli

Data: 13 marzo 2019, 18:52:32
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: alberto.giovannelli@pecordineavvocatipisa.it
Tipo: Ricevuta di accettazione
Oggetto: ACCETTAZIONE: Notifica ai sensi dell'art 3 bis L.53/1994
Allegati: daticert.xml (889 B)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/03/2019 alle ore 18:52:32 (+0100) il messaggio "Notifica ai sensi dell'art 3 bis L.53/1994" proveniente da "alberto.giovannelli@pecordineavvocatipisa.it" ed indirizzato a:

roma@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: A92FF6B5.00B1181B.782F320C.F62D5ACE.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 13/03/2019 at 18:52:32 (+0100) the message, "Notifica ai sensi dell'art 3 bis L.53/1994", sent by "alberto.giovannelli@pecordineavvocatipisa.it" and addressed to:

roma@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: A92FF6B5.00B1181B.782F320C.F62D5ACE.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Data: 13 marzo 2019, 18:52:43
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: alberto.giovannelli@pecordineavvocatipisa.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Notifica ai sensi dell'art 3 bis L.53/1994
Allegati: postacert.eml (1000.1 KB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (935 B)
smime.p7s (8.8 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/03/2019 alle ore 18:52:43 (+0100) il messaggio
"Notifica ai sensi dell'art 3 bis L.53/1994" proveniente da

"alberto.giovannelli@pecordineavvocatipisa.it"

ed indirizzato a: "roma@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

A92FF6B5.00B1181B.782F320C.F62D5ACE.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 13 marzo 2019, 18:52:31
Da: ALBERTO GIOVANNELLI <alberto.giovannelli@pecordineavvocatipisa.it>
A: roma@mailcert.avvocaturastato.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Notifica ai sensi dell'art 3 bis L.53/1994
Allegati: relata - 2019-03-13T183723.037.pdf.p7m (14.8 KB)
RICORSO TAR LAZIO.pdf.p7m (983.7 KB)

Vedasi quanto in allegato.

Distinti saluti.

Avv. Alberto Giovannelli

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Alberto Giovannelli, nella mia qualità di difensore del Sig. Alessio Birindelli come da procura in atti, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. In L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24.06.2014, attesto che la copia informatica contenente la notifica effettuata via pec ai sensi dell'art.3 bis L. 53-1994 è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Avv. Alberto Giovannelli

Relata di Notifica

Ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto, Avv. Alberto Giovannelli, con studio in Pisa Lungarno Pacinotti n. 26, in qualità di difensore e procuratore del Sig. Alessio Birindelli, giusta mandato a margine del ricorso, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, con delibera del 23 aprile 2010, ho notificato il suesposto atto per conto della stessa, annotata al n. 351 del mio Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Pisa - succ. 1

al Sig. Tiziano Stegagno residente in Pianoro (BO) Via Padre Marella 1, inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale come per legge con raccomandata a.r. n. AG risultante dalla ricevuta postale

78764026987-1

Avv. Alberto Giovannelli

Per vidimazione
l'Ufficio Postale



N° 351 AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **PISA 1** il **13.03.19**

diretto a **TIZIANO STEGAGNO VIA PADRE MARELLA 1 40065 PIANORO (BO)**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il **15/03/2019**

☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

☐ Destinatario persona giuridica (1)

☐ Curatore fallimentare (2)

☐ Domiciliatario (3)

☒ Familiare convivente (4) **Padre**

☐ Addetto alla casa (5)

☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

☐ Delegato dal direttore del (8)

☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

☒ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) **Stegagno**

(firma del destinatario o della persona abilitata)

☐ Analfabeta

☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. **78764026987-1** del **15/03/2019** (data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

☐ del plico

☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig. **Stegagno**

in qualità di (10)

☐ del plico

☐ affisso avviso porta

☐ ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza ☐ indoneità ☐ delle persone abilitate

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IMPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita con **raccomandata** data **15/03/2019**

data **15/03/2019**

firma **Stegagno**

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data **15/03/2019**

firma **Stegagno**

Bollo da apporre all'atto della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.

(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.

(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.

(6) Segretario.

(7) Via, piazza.

(8) Carcere, ospedale, stabilimento.

(9) Equivalente plico, viene.

(10) Vede (4).

(11) L'atto viene recapitato.

(12) L'atto viene recapitato.

Relata di Notifica

Ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto, Avv. Alberto Giovannelli, con studio in Pisa Lungarno Pacinotti n. 26, in qualità di difensore e procuratore del Sig. Alessio Birindelli, giusta mandato a margine del ricorso, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, con delibera del 23 aprile 2010, ho notificato il suesteso atto per conto della stessa, annotata al n. **351** del mio Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Pisa - succ. 1.

al **Sig. Tiziano Stegagno** residente in Pianoro (BO) Via Padre Marella 1, inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale come per legge con raccomandata a.r. n. AG **78764026987-1** risultante dalla ricevuta postale

Avv. Alberto Giovannelli

Per vidimazione

l'Ufficio Postale



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD 04G01A - Ed. 1/17 - EP07SSA/0488A - SI (1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
E' vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	TIZIANO STEGAGNO	
	VIA / PIAZZA	VIA PADRE MARELLA 1	
MITTENTE	COMUNE	PIANORO	
	C.A.P.	40065	
MITTENTE	MITTENTE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	
	VIA / PIAZZA	AVV. ALBERTO GIOVANNELLI	
MITTENTE	COMUNE	AVV. PAOLO BARABINO	
	C.A.P.	Lungarno Pacinotti, 26 - 56126 Pisa	
MITTENTE	COMUNE	Tel. 050 941581 - 050 470768	
	C.A.P.	Prov. AR	

Per ulteriori informazioni consultare la Guida ai Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 49071 Sez. 08 Operaz. 132
Causale: AG 13/03/2019 13:23
Peso gr.: 109 Tariffa: € 8.95 Affr. € 8.95
Serv. Agg.: AR
Cod. AG: 787640269871 Cod. AR: 687640269870

Bollo
accettazione manuale

TASSE

N° 15103/1201P **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di 15103/1201P il 13/03/12

del cronologico
diretto a STEFANO STECAGNOLI PADRE MARCEL 10055 RANCI

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>15/03/1201P</u> ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☒ Familiare convivente (4) <u>Padre</u> ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☐ Delegato dal direttore del (8) ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) ☒ <u>Stefano Stecagnoli</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>15103/1201P</u> del <u>13/03/12</u> <u>Reffolani Bolina</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) ☐ PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ... (7) Via, piazza, corso, n° ... (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto dal plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane
Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78764026987-1

Mod. 23L - Mod. 04100B - Ed. 1/17 - EP2054A/2055A - SL [1]

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di partenza

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello)

AR

68764026987-0

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ALBERTO GIOVANNELLI
AVV. PAOLO BARABINO
Lungarno Pacinotti, 26 - 56126 PISA
Tel. 050 541581 - 050 970108
Fax 050 9711118

21B

[Privacy Policy](#)

[Note Legali](#)

